



Le proposte per la nuova politica agricola comune (PAC) 2021-2027

Dossier n° 10 -
10 settembre 2018

Tipo e numero atto	<i>Proposte di regolamento COM(2018)392, COM(2018)393 e COM(2018)394</i>
Data di adozione	<i>1° giugno 2018</i>
Base giuridica	<i>Articolo 39 del TFUE che stabilisce gli obiettivi della PAC; articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda il regolamento sui piani strategici della PAC. Articolo 43, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda le modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 114 del TFUE e articolo 118, paragrafo 1, del TFUE per quanto riguarda le modifiche ai regolamenti (UE) n.1151/2012 e (UE) n. 251/2014, articolo 43, paragrafo 2 e articolo 349 per quanto riguarda le modifiche al regolamento (UE) n. 228/2013 e articolo 43, paragrafo 2 per riguarda il regolamento (UE) n. 229/2013.</i>
Settori di intervento	<i>politica agricola comune, sostegno agricolo, FEAGA, FEASR, agricoltura sostenibile, sviluppo rurale, produzione agricola, FEAOG, informazione del consumatore, organizzazione comune di mercato, prodotto agricolo, denominazione di origine, regione periferica, denominazione del prodotto, regime di pagamento unico, etichettatura</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Le proposte sono state assegnate alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>Commissione XIII (Agricoltura)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>24 settembre 2018</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Il Governo ha trasmesso le relazioni, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, in data: 26 giugno 2018 per il COM(2018)392; 6 luglio 2018 per il COM(2018)393; 16 luglio 2018 per il COM(2018)394</i>

L'**articolo 39** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**TFUE**) stabilisce gli **obiettivi** specifici della **politica agricola comune (PAC)**: incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando un impiego ottimale dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

La proposta della Commissione europea relativa al **nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP)** per il periodo **2021-2027** ([COM\(2018\)322](#)), presentata il **2 maggio 2018**, delinea il **quadro di bilancio** e i **principali orientamenti** per la **politica agricola comune (PAC)**. Facendo seguito alla suddetta proposta, il **1° giugno 2018**, la Commissione europea ha presentato un **pacchetto di regolamenti** recanti il **quadro legislativo della PAC** per il periodo **2021-2027**. Si tratta delle

seguenti **tre iniziative**:

- proposta di regolamento [COM\(2018\)392](#) recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici PAC) e finanziati dal FEAGA e dal FEASR e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013 (di seguito: **regolamento sui piani strategici della PAC**);
- proposta di regolamento [COM\(2018\)393](#) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (di seguito: **regolamento orizzontale della PAC**);
- proposta di regolamento [COM\(2018\)394](#) che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (di seguito: **il regolamento di modifica**).

La Commissione europea ha proposto una **dotazione finanziaria** di circa **365 miliardi di euro**, a prezzi correnti, per la nuova PAC 2021-2027, corrispondenti al **28,5%** del **bilancio complessivo** dell'UE per il periodo **2021-2027**. Il bilancio della PAC per il **2014-2020** rappresenta, invece, il **37,6%** circa del bilancio generale dell'UE, con una dotazione finanziaria pari a **408,3 miliardi di euro**.

A fronte dell'aumento delle risorse in alcuni ambiti (ricerca e innovazione, ambiente, migrazione e difesa) il nuovo QFP prefigura **risparmi nei settori più tradizionali**, quali la **PAC** e la politica di coesione, tenendo conto anche dell'uscita del Regno Unito dall'Unione stimata dalla Commissione europea in una perdita di circa 12 miliardi di euro l'anno. Secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe, quindi, una **riduzione del 5%** a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, il che equivarrebbe a una riduzione di circa il **12%** a **prezzi costanti** del 2018 al netto dell'inflazione (secondo il Parlamento europeo il taglio ammonterebbe al **15%**).

I **prezzi correnti** rappresentano gli importi effettivi che i beneficiari finali riceveranno dal bilancio dell'UE, poiché ogni bilancio annuale dell'UE è deciso a prezzi correnti e gli Stati membri contribuiscono al bilancio generale dell'UE a prezzi correnti. I **prezzi costanti**, che non tengono conto dell'inflazione, vengono utilizzati per confrontare l'incidenza economica degli investimenti su un periodo più lungo. Nei suoi calcoli, la Commissione europea utilizza come indicatore per i tassi di inflazione un **tasso fisso annuo del 2%**.

*Il 18 giugno 2018, in sede di **Consiglio agricoltura**, i Ministri hanno espresso preoccupazione in merito ai tagli proposti dalla Commissione europea per il bilancio della PAC in generale e dello sviluppo rurale in particolare. L'Italia si è espressa **contro il taglio alla spesa per la politica agricola comune (secondo Confagricoltura, i tagli per l'Italia ammonterebbero a circa 3 miliardi di euro e colpirebbero soprattutto le aziende di maggiore dimensione)**.*

Dei suddetti 365 miliardi di euro si prevede che:

- circa **286 miliardi** siano destinati alle spese del **primo pilastro** (-1% rispetto al riferimento attuale di circa 289 miliardi di euro secondo le stime del Governo), che finanzia i **pagamenti diretti agli agricoltori (267 miliardi: -3,9% secondo le stime del Governo)** e le **misure di mercato (circa 20 miliardi: -3,9% secondo le stime del Governo)** attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (**FEAGA**);
- **78,8 miliardi** siano destinati alle spese del **secondo pilastro**, che finanzia i **programmi per lo sviluppo rurale** attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**) in regime di cofinanziamento (-15% rispetto al riferimento attuale di circa 93 miliardi di euro secondo le stime del Governo). Per le spese del FEAGA è altresì prevista la disponibilità di **ulteriori 1,16 miliardi di euro** prevenienti dalle entrate a destinazione assegnate del bilancio agricolo.

Si propone, inoltre, di mantenere la **riserva di crisi**, stimata in **400 milioni di euro** all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Ulteriori 10 miliardi di euro saranno, poi, disponibili attraverso il programma di ricerca e innovazione dell'UE **Orizzonte Europa**, che sostituirà l'attuale programma Horizon 2020 per il periodo 2021-2027, per **sostenere specifiche attività di ricerca e innovazione in prodotti**

alimentari, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia.

Gli Stati membri avranno la possibilità di: **trasferire fino al 15%** delle dotazioni PAC dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e viceversa; **trasferire un ulteriore 15% dal primo al secondo pilastro** per misure climatiche e ambientali senza cofinanziamento e il **2% per i giovani agricoltori**.

Di seguito, **alcuni grafici e tabelle esplicative** (*Fonte Commissione europea*) del bilancio PAC 2021-2027, anche in confronto con le dotazioni precedenti:



PAC 2021-2027

(milioni di € in prezzi correnti)	Importi PAC	Commenti
PAC (Totale)	365 006	<ul style="list-style-type: none"> % del bilancio UE 2021-2027: 28.5%
Pilastro I (FEAGA) di cui	286 195	<ul style="list-style-type: none"> Generalmente finanziato totalmente dall'UE Taglio ai pagamenti diretti del 3,9%
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pagamenti diretti (inclusi POSEI)</i> 	267 485	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriore convergenza dei livelli di pagamenti diretti tra gli SM
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Misure di mercato</i> 	19 870	<ul style="list-style-type: none"> • 3,9% di tagli per tutti i regimi di mercato con dotazione finanziaria (eccetto regimi nelle scuole e apicoltura)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entrate con destinazione specifica</i> 	-1 160	<ul style="list-style-type: none"> • Riserva agricola – almeno 400 milioni EUR, importi non utilizzati in un anno riportati al successivo, a cominciare dagli importi del 2020 • Previste meno entrate con destinazione specifica (nuovo modello di attuazione della PAC)
Pilastro II (FEASR)	78 811	<ul style="list-style-type: none"> • Riequilibrio del finanziamento tra UE e SM: diminuzione dei tassi di cofinanziamento UE (in linea con altri Fondi strutturali)

Possibilità di trasferimenti tra pilastri

15% tra entrambi i fondi


+

Dal 1st al 2nd: 15% per interventi con obiettivi ambientali e climatici e 2% per giovani agricoltori



IL BILANCIO DELLA PAC IN PROSPETTIVA

(in prezzi correnti)



Fonte: CE-DG AGRI.

Nota: I dati di bilancio sono reali fino all'anno finanziario 2016, programmatici per il periodo 2017-2020, e basati sulla proposta del QFP per il periodo 2021-2027.



I due grafici seguenti (Fonte Commissione europea) mostrano le dotazioni finanziarie per Stato membro espresse, rispettivamente, a prezzi correnti e a prezzi costanti.

Dotazioni per Stato membro a prezzi correnti - in milioni di €

	Pagamenti diretti	Mercati	Sviluppo rurale	TOTALE
BE	3 399,2	3,0	470,2	3 872,4
BG	5 552,5	194,5	1 972,0	7 719,0
CZ	5 871,9	49,5	1 811,4	7 732,9
DK	5 922,9	2,1	530,7	6 455,6
DE	33 761,8	296,5	6 929,5	40 987,8
EE	1 243,3	1,0	615,1	1 859,4
IE	8 147,6	0,4	1 852,7	10 000,7
EL	14 255,9	440,0	3 567,1	18 263,1
ES	33 481,4	3 287,8	7 008,4	43 777,6
FR	50 034,5	3 809,2	8 464,8	62 308,6
HR	2 489,0	86,3	1 969,4	4 544,6
IT	24 921,3	2 545,5	8 892,2	36 359,0
CY	327,3	32,4	111,9	471,6
LV	2 218,7	2,3	821,2	3 042,1
LT	3 770,5	4,2	1 366,3	5 140,9
LU	224,9	0,2	86,0	311,2
HU	8 538,4	225,7	2 913,4	11 677,5
MT	31,6	0,1	85,5	117,1
NL	4 927,1	2,1	512,1	5 441,2
AT	4 653,7	102,4	3 363,3	8 119,4
PL	21 239,2	35,2	9 225,2	30 499,6
PT	4 214,4	1 168,7	3 452,5	8 835,6
RO	13 371,8	363,5	6 758,5	20 493,8
SI	903,4	38,5	715,7	1 657,6
SK	2 753,4	41,2	1 593,8	4 388,4
FIN	3 567,0	1,4	2 044,1	5 612,5
SE	4 712,5	4,1	1 480,9	6 197,4

Dotazioni per Stato membro a prezzi costanti - in milioni di €

	Pagamenti diretti	Mercati	Sviluppo rurale	TOTALE
BE	3 020,8	2,6	417,9	3 441,3
BG	4 930,2	172,8	1 752,4	6 855,4
CZ	5 218,2	44,0	1 609,7	6 871,9
DK	5 263,5	1,8	471,6	5 736,9
DE	30 003,0	263,5	6 158,0	36 424,5
EE	1 102,4	0,9	546,6	1 650,0
IE	7 240,5	0,4	1 646,4	8 887,3
EL	12 668,8	391,0	3 170,0	16 229,8
ES	29 750,3	2 921,7	6 228,2	38 900,2
FR	44 464,1	3 385,1	7 522,4	55 371,6
HR	2 207,7	76,7	1 750,1	4 034,5
IT	22 146,8	2 262,1	7 902,2	32 311,0
CY	290,8	28,8	99,5	419,1
LV	1 967,4	2,0	729,7	2 699,2
LT	3 343,9	3,7	1 214,2	4 561,7
LU	199,9	0,2	76,5	276,5
HU	7 587,8	200,6	2 589,1	10 377,4
MT	28,0	0,1	75,9	104,1
NL	4 378,5	1,8	455,0	4 835,4
AT	4 135,6	91,0	2 988,8	7 215,5
PL	18 859,5	31,3	8 198,2	27 088,9
PT	3 741,0	1 038,6	3 068,1	7 847,7
RO	11 869,7	323,0	6 006,1	18 198,8
SI	802,8	34,2	636,1	1 473,1
SK	2 444,5	36,6	1 416,3	3 897,5
FIN	3 169,0	1,2	1 816,6	4 986,8
SE	4 187,7	3,7	1 316,0	5 507,4

L'Italia avrebbe una **dotazione complessiva** di circa **36,3 miliardi di euro a prezzi correnti** (24,9 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,5 miliardi per le misure di mercato e circa 8,9 miliardi per lo sviluppo rurale) e di circa **32,3 miliardi di euro a prezzi costanti** (oltre 22,1 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,2 miliardi per le misure di mercato e 7,9 miliardi per lo sviluppo rurale). Si tratta di una **riduzione** rispetto agli **oltre 41 miliardi della PAC 2014-2020**, di cui 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per le misure di mercato e 10,5 miliardi per lo sviluppo rurale.

L'Italia sarebbe dunque il **quarto Paese beneficiario** dei fondi PAC 2021-2027, dopo **Francia** (62,3 miliardi a prezzi correnti; 55,3 miliardi a prezzi costanti), **Spagna** (43,7 miliardi; 38,9 miliardi) e **Germania** (40,9 miliardi; 36,4 miliardi).

	Pagamenti diretti		Sviluppo rurale		Altre envelopes pre-allocate	
	EUR million	Δ%	EUR million	Δ%	EUR million	Δ%
IT	24.921,3	-3,9%	8.892,2	-15,3%	2.545,5	-2,5%

La tabella seguente, pubblicata dalla Commissione europea a maggio 2018, riporta, invece, la **spesa PAC nei singoli Stati membri nel 2017**. L'Italia, con **5,9 miliardi di euro**, è al **quarto posto** dopo Francia (9,6 miliardi), Spagna (6,8 miliardi) e Germania (6,4 miliardi).

CAP expenditure by Member State in 2017

In 1000 EUR

EU Member States	Direct payments	Market measures	Rural development	Total
Belgium	508,564	80,801	97,175	686,540
Bulgaria	774,080	37,500	340,410	1,151,991
Czech Republic	837,551	27,728	344,509	1,209,788
Denmark	844,288	21,195	144,868	1,010,351
Germany	4,846,569	201,534	1,404,073	6,452,176
Estonia	113,912	10,360	122,865	247,137
Ireland	1,208,265	22,897	313,007	1,544,170
Greece	2,021,458	65,786	703,471	2,790,715
Spain	5,063,903	555,848	1,185,553	6,805,304
France	7,365,412	640,058	1,665,778	9,671,247
Croatia	198,895	10,384	282,343	491,621
Italy	3,794,981	649,301	1,493,380	5,937,663
Cyprus	49,742	7,265	18,895	75,902
Latvia	203,771	14,496	155,139	373,407
Lithuania	437,174	8,006	230,452	675,632
Luxembourg	33,311	1,200	14,366	48,878
Hungary	1,257,586	54,857	488,621	1,801,064
Malta	5,043	490	13,915	19,448
Netherlands	734,734	87,112	118,357	940,203
Austria	692,626	29,166	562,468	1,284,260
Poland	3,354,843	118,943	1,192,025	4,665,812
Portugal	654,897	114,208	579,806	1,348,910
Romania	1,690,659	42,904	1,186,544	2,920,107
Slovenia	135,771	8,581	119,684	264,036
Slovakia	432,057	11,737	215,357	659,151
Finland	523,378	14,410	340,009	877,797
Sweden	685,731	21,409	249,386	956,526
United Kingdom	3,081,954	90,435	754,570	3,926,959
EU28	41,551,156	3,001,112	14,337,027	58,889,295

Note: Expenditure in commitments for direct payments and market measures; ceilings of support for rural development.

Sources: European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development.

Updated: May 2018

Di seguito, la **distribuzione della spesa PAC in Italia nel 2017**:

Measures	2017	
	1 000 EUR	%
Decoupled direct aids	3 180 718	53.6% 83.8%
Other direct aids	576 615	9.7% 15.2%
Additional amounts of aid	2	0.0% 0.0%
Reimbursement of direct aids in relation to financial discipline	37 645	0.6% 1.0%
Direct payments	3 794 981	63.9% 100.0%
Olive oil	32 187	0.5% 5.0%
Textile plants	0	0.0% 0.0%
Fruit and vegetables	257 371	4.3% 39.6%
Wine sector	323 463	5.4% 49.8%
Promotion	12 737	0.2% 2.0%
Other plant products/measures	0	0.0% 0.0%
Milk and milk products	6 829	0.1% 1.1%
Beef and veal	8 386	0.1% 1.3%
Sheepmeat and goatmeat	3 385	0.1% 0.5%
Pigmeat, eggs, poultry and other	4 944	0.1% 0.8%
School schemes	0	0.0% 0.0%
Market measures	649 301	10.9% 100%
Rural development	1 493 380	25.2%
TOTAL	5 937 663	100.0%

Note: Expenditure in commitments for direct payments and market measures; ceilings of support for rural development.

Source: European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development

Updated: May 2018

Distribution of CAP expenditure



Infine, come evidenziato dalla Commissione europea, la **dotazione 2018 per la PAC** è di **58,82 miliardi di euro** così ripartiti: 41,74 miliardi per il sostegno al reddito, 2,7 miliardi per le misure di mercato e 14,37 miliardi le misure per lo sviluppo rurale.

Elementi chiave della nuova PAC 2021-2027

Come evidenziato dalla Commissione europea, le proposte per la nuova PAC sono state elaborate tenendo conto dei **mutamenti** intercorsi dall'ultima riforma e in particolare dei **seguenti elementi**: una sostanziale discesa dei prezzi agricoli; l'ulteriore apertura dell'UE ai mercati mondiali; la sottoscrizione di nuovi impegni internazionali come quelli finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

In funzione di ciò e considerati i risultati emersi dalla **consultazione** condotta nel 2017 ([COM\(2017\)173](#)) e dall'ampia **valutazione d'impatto** ([SWD\(2018\)301](#)), la Commissione europea ha individuato, come **priorità principali** della nuova PAC 2021-2027, una **maggiore ambizione in materia di ambiente e di azioni per il clima**, un **sostegno più mirato** e un maggiore utilizzo di

conoscenze e **innovazioni**, un **nuovo modello di attuazione** per focalizzare le politiche dalla conformità alla normativa all'orientamento ai risultati e per una diversa distribuzione delle responsabilità tra UE e Stati membri, attraverso un maggiore ricorso al principio di sussidiarietà. Secondo la Commissione europea, le **principali caratteristiche** delle proposte avanzate per la nuova PAC sono le seguenti:

Riequilibrio delle responsabilità tra UE e Stati membri (maggiore **sussidiarietà** a vantaggio degli Stati membri) e **Piani strategici nazionali della PAC**:

- **l'Unione europea** dovrà stabilire un'unica serie di **obiettivi** per l'intera PAC e definire un pacchetto di misure per decidere ciò che gli Stati membri possono fare con i fondi assegnati (ciascun Paese sarà poi libero di scegliere e definire ulteriormente le misure specifiche che riterrà più efficaci per rispondere alle proprie esigenze). Inoltre, dovrà concordare un **insieme comune di indicatori di risultato** al fine di garantire condizioni di parità per la **valutazione** dell'efficacia delle misure attuate;
- **gli Stati membri** dovranno redigere un **piano strategico nazionale della PAC** su come destinare i finanziamenti al soddisfacimento delle proprie esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali dell'UE, stabilendo quali strumenti utilizzare e fissando i propri **target** finali specifici. Il piano strategico richiederà **l'approvazione preventiva** della Commissione europea. Inoltre, dovranno trasmettere alla Commissione europea una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per dimostrare i progressi compiuti nella realizzazione dei target finali sulla base di specifici indicatori di risultato. La Commissione europea esaminerà le relazioni e prenderà in considerazione eventuali misure appropriate, comprese, se del caso, raccomandazioni per migliorare l'efficacia.


Nel **grafico seguente** i **9 obiettivi** della nuova PAC e un breve riepilogo del percorso attraverso cui l'UE e gli Stati membri cercheranno di tradurli in pratica:



Una politica più equa grazie a un sostegno più mirato: In particolare, si segnala:

- la **riduzione dei pagamenti diretti** a partire da 60 mila euro e un livellamento obbligatorio per i pagamenti al di sopra di 100 mila euro per azienda agricola, tenendo debitamente conto del costo del lavoro;
- la garanzia da parte degli Stati membri di un **livello più elevato di sostegno per ettaro per le aziende agricole di piccole e medie dimensioni**, che costituiscono la maggioranza nel settore agricolo dell'UE;
- l'**accantonamento**, da parte di ciascuno Stato membro, di **almeno il 2%** delle dotazioni per i pagamenti per il sostegno diretto, destinandolo in modo specifico ad assistere i **giovani agricoltori** ad avviare la propria attività. Tale sostegno potrà prevedere una "indennità per l'insediamento" fino a 100 mila euro;
- la garanzia, da parte di ciascuno Stato membro, che il sostegno al reddito sia riservato soltanto agli **agricoltori veri e propri**;
- la possibilità che alcuni settori produttivi in difficoltà continuino a beneficiare di un sostegno aggiuntivo volto a migliorarne la competitività, la sostenibilità o la qualità (il cosiddetto **sostegno accoppiato al reddito**) Questi settori dovranno essere considerati importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali.

I pagamenti diretti continueranno, quindi, a svolgere la funzione di sostenere i redditi agricoli, minacciati dalla volatilità dei prezzi e dagli eventi climatici estremi. Per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri, la Commissione europea propone di proseguire nel processo di **convergenza esterna**, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE: gli Stati membri con un livello medio di sostegno inferiore al 90% della media UE ridurranno il divario del 50% fino a raggiungere il 90% della media UE in sei fasi graduali a decorrere dal 2022. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza, che si riflette negli stanziamenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV del regolamento sui piani strategici della PAC.



L'Italia ha sollevato **dubbi sul processo di convergenza esterna**, anche in ragione delle distorsioni del mercato che questo potrebbe alimentare. Si tratta di un meccanismo volto a garantire una distribuzione più uniforme dei pagamenti diretti, che subiscono un progressivo adeguamento per garantire che tutti gli Stati raggiungano un livello minimo di aiuti. Una media astratta, basata solo sul criterio della superficie agricola, **non terrebbe conto a sufficienza delle differenze tra produttività e costi di produzione tra i diversi Paesi**. Inoltre, qualsiasi meccanismo di convergenza dovrebbe tener conto dell'obiettivo di ridurre la differenza tra il reddito medio a livello nazionale e il reddito del settore agricolo. In merito, l'Italia lo scorso 30 aprile ha sottoscritto, insieme ad altri sei Paesi (Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi e Slovenia), un documento tecnico contro il meccanismo di convergenza esterna degli aiuti diretti PAC.

Ambizioni più elevate in materia di ambiente e di azione per il clima: il sostegno al reddito degli agricoltori dipende già dall'attuazione di pratiche rispettose dell'ambiente e del clima, ma la nuova PAC intende richiedere agli agricoltori di conseguire obiettivi più ambiziosi grazie a **misure obbligatorie e basate su incentivi**. Si evidenzia, in particolare, che:

- **almeno il 30%** di ciascuna **dotazione nazionale** per lo sviluppo rurale sarà dedicata alle misure ambientali e climatiche;
- il **40%** del bilancio complessivo della PAC dovrebbe contribuire all'**azione per il clima**;
- i **pagamenti diretti** saranno subordinati a **requisiti ambientali e climatici più rigorosi**;
- ciascuno Stato membro dovrà offrire **regimi ecologici** che aiuteranno gli agricoltori ad andare oltre i requisiti obbligatori e che saranno finanziati con una quota delle dotazioni nazionali per i pagamenti diretti;
- oltre alla possibilità di trasferire il 15% delle dotazioni tra i pilastri, gli Stati membri avranno anche la possibilità di trasferire **un ulteriore 15%** dal primo al secondo pilastro per le **spese relative alle misure climatiche e ambientali** (senza cofinanziamento nazionale).

Maggiore utilizzo di conoscenze e innovazioni: la PAC si avvarrà delle tecnologie e delle innovazioni più recenti, fornendo un aiuto sul campo agli agricoltori e alle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si segnala che:

- **10 miliardi di euro** nell'ambito del programma di ricerca dell'UE **Orizzonte Europa 2021-2027** saranno destinati a progetti di ricerca e innovazione nel settore dell'alimentazione, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia;
- gli Stati membri saranno incoraggiati a utilizzare i **big data e le nuove tecnologie** per i controlli e il monitoraggio (ad esempio, verificando le dimensioni dell'azienda agricola ai fini delle domande di pagamenti diretti mediante dati satellitari), con una conseguente diminuzione della necessità di effettuare controlli in loco. Il piano strategico della PAC di ciascun Paese conterrà una sezione su come stimolare lo scambio di conoscenze e l'innovazione e su come finanziarli;
- si intende promuovere la **digitalizzazione della vita rurale**, ad esempio ampliando l'accesso alla banda larga nelle regioni rurali, migliorando così la qualità della vita in queste regioni e contribuendo ulteriormente alla competitività della produzione agricola europea.

Contesto

Secondo i dati della Commissione europea, il **settore agricolo e le zone rurali dell'UE** contribuiscono in modo fondamentale al benessere e al futuro dell'Unione. In particolare, la Commissione europea evidenzia che:

- l'UE è uno dei **principali produttori mondiali di prodotti alimentari** e garantisce sicurezza alimentare a oltre 500 milioni di cittadini europei;
- il settore agricolo unionale, che attualmente compete, ai prezzi del mercato mondiale, nella maggior parte dei comparti, è all'avanguardia in termini di diversità e qualità dei prodotti alimentari ed è il **più importante esportatore mondiale di prodotti agroalimentari (131 miliardi di euro nel 2016)**;
- gli agricoltori dell'UE sono i primi custodi dell'ambiente naturale, in quanto curano le risorse del suolo, dell'acqua, dell'aria e della biodiversità sul **48% del territorio dell'UE** (i silvicoltori si occupano di un ulteriore 36%);


- un **gran numero di posti di lavoro** dipende dall'attività agricola, sia all'interno del comparto (che dà un lavoro regolare a **22 milioni di persone**) che nel più ampio **settore alimentare** (le aziende agricole, le aziende per la trasformazione dei prodotti alimentari e i relativi servizi al dettaglio assicurano circa **44 milioni** di posti di lavoro);
- le zone rurali dell'UE, dove vive circa il **55%** della **popolazione dell'UE**, sono basi importanti d'occupazione, attività ricreative e turismo.

Tuttavia, la Commissione europea rileva che, a differenza della maggior parte degli altri settori economici, l'agricoltura è fortemente influenzata dalle **condizioni meteorologiche** ed è spesso messa a dura prova dalla **volatilità dei prezzi** e da **calamità naturali, parassiti e malattie**, il che fa sì che ogni anno almeno il 20% degli agricoltori perdano più del 30% del reddito rispetto alla media degli ultimi tre anni. Allo stesso tempo, la **pressione sulle risorse naturali**, in parte per effetto di alcune attività agricole, e i **cambiamenti climatici** minacciano di aggravare ulteriormente la situazione.

La politica agricola comune, pertanto, dovrebbe favorire la transizione verso **un'agricoltura più sostenibile**. Il settore si trova ad affrontare anche problemi di **bassa redditività** (dovuta anche agli elevati standard di produzione dell'UE), di costo elevato dei fattori di produzione e della frammentarietà del settore primario.

Di seguito, vari **grafici** della Commissione europea su **alcuni dei principali problemi** evidenziati:


Il reddito degli agricoltori è ancora inferiore ai salari nel resto dell'economia



Reddito agricolo instabile:


ogni anno almeno il 20% degli agricoltori subiscono una perdita di reddito che equivale a più del 30% del loro reddito medio dei tre anni precedenti

Percentuale di aziende agricole con una perdita di reddito superiore al 30% per anno, UE




Fonte: DG AGRI

Percentuale di aziende agricole con una perdita di reddito (valore aggiunto netto aziendale) >30% per settore, UE 2007-2015



Eventi legati al cambiamento climatico sono in aumento nel mondo

Catastrofi naturali nel mondo - numero di eventi




Eventi meteorologici: tempeste tropicali ed extra-tropicali, tempeste convettive, tempeste locali.
 Eventi idrologici: inondazioni, movimento di massa delle acque.
 Eventi climatologici: temperature estreme, siccità, incendi boschivi

Fonte: © 2017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE (Gennaio 2017)




Prospettiva delle pressioni sull'ambiente a causa della potenziale eccedenza di azoto nel 2030: un impatto variegato nell'UE



Fonte: JRC basato sul modello CAPRI, presentato alla DG AGRI nel 2017.



Necessità di offrire una prospettiva ai giovani agricoltori nell'UE



Contenuti

La presente sezione fornisce informazioni **sul contenuto specifico** delle tre **proposte di regolamento**.

*Al riguardo, occorre innanzitutto segnalare che, a giudizio del Governo, l'obiettivo della Commissione europea di **approvare le proposte entro la scadenza del suo mandato** appare **ambizioso** e, se rispettato, non permetterebbe al Parlamento europeo che sarà eletto nel 2019 di esprimersi in merito.*

Regolamento sui piani strategici della PAC (COM(2018)392)

La proposta si compone di **nove titoli** e **142 articoli**. Il **titolo I (articoli 1-4)** prevede, in particolare:

- **l'oggetto e il campo di applicazione;**

Il regolamento proposto stabilisce norme concernenti: gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori; i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento; i piani strategici della PAC da redigere da parte degli Stati membri per fissare i target finali, definire gli interventi e assegnare le risorse finanziarie, in linea con gli obiettivi specifici e le esigenze individuate; il coordinamento e la *governance*, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione. Il regolamento proposto si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione europea, che copre il periodo **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027**.

- **le definizioni.**

Secondo la Commissione europea, l'uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell'Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale. Agli Stati membri dovrebbe, pertanto, essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre, tuttavia, stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi essenziali da includere in tali definizioni ("**definizioni quadro**"). Tra le definizioni quadro, si segnalano quelle di **attività agricola**, **superficie agricola**, **ettaro ammissibile**, **agricoltore vero e proprio** (si deve definire in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi) e **giovane agricoltore** (si deve definire in modo da prevedere: un limite massimo di età non superiore a 40 anni; le condizioni per essere "capo dell'azienda"; gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti).

Il **titolo II (articoli 5-7)** definisce gli **obiettivi** generali e specifici della PAC e gli **indicatori comuni** di output, risultato e impatto (fissati nell'**allegato I**, che la Commissione europea può modificare con atti delegati) per loro **valutazione**.

- **obiettivi generali:** promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione; rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali. Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo;
- **obiettivi specifici:** sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare; migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile; promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria; contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali; promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; migliorare la

risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

Il titolo III (articoli 8-78), al capo I (articoli 8-13), in particolare:

- introduce una serie di **requisiti comuni per i piani strategici nazionali della PAC** (l'osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali dell'UE, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione e il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul sostegno interno);

- descrive gli obblighi in materia di **"condizionalità"** (i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare riguardo le buone pratiche agricole, ma anche gli obblighi risultanti dalla normativa dell'Unione);

Secondo la Commissione europea, basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA).

- impone agli Stati membri di includere nel piano strategico **servizi di consulenza aziendale**.

Il capo II (articoli 14-38) reca i tipi di interventi sotto forma di **pagamenti diretti** che possono assumere la forma di **pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati**. In pratica, è confermata parte della struttura vigente con un sostegno base, un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori e la possibilità di concedere dei pagamenti accoppiati a settori in difficoltà.

I pagamenti diretti disaccoppiati (gli Stati membri devono fissare una soglia di superficie e concedere pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati supera tale soglia) sono i seguenti:

- il **sostegno di base al reddito per la sostenibilità**, sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile;
- il **sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità**: gli Stati membri devono garantire la redistribuzione del sostegno **dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni**, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito. Gli Stati membri devono inoltre fissare un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari e il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito;
- il **sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori**: gli Stati membri possono prevedere nel loro piano strategico della PAC di riservare un importo pari almeno al **2%** della dotazione annuale ai pagamenti diretti per i giovani agricoltori. **L'importo massimo dell'aiuto** per l'insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere portato a **100 000 euro**;
- il **regime per il clima e l'ambiente**: gli Stati membri possono fornire un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("**regimi ecologici**"). Gli Stati membri possono sostenere, nell'ambito di detto tipo di intervento, gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:

- il **sostegno accoppiato al reddito**, sotto forma di pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame: il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo barbabetola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili;
- il **pagamento specifico per il cotone**.

Tra l'altro, come segnalato in precedenza, la redistribuzione obbligatoria dei pagamenti verso le

PMI sarà finanziata mediante una **riduzione crescente** della quota dei pagamenti eccedenti i 60 mila euro fino ad azzerare i pagamenti oltre i 100 mila euro nel modo seguente:

- di almeno il **25%** per lo scaglione **tra 60.000 euro e 75 000 euro**;
- di almeno il **50%** per lo scaglione **tra 75.000 euro e 90.000 euro**;
- di almeno il **75%** per lo scaglione **tra 90.000 euro e 100.000 euro**;
- del **100%** per l'**importo superiore a 100.000 euro**.

Gli importi da ridurre o azzerare devono essere al netto delle retribuzioni imposte ed oneri sociali sul lavoro.

Infine, si ribadisce che viene **riconfermato il processo di convergenza esterna**, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE: le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50% il divario con la media dell'Unione del 90%.

Il **capo III** (articoli **39-63**) stabilisce le norme concernenti i tipi di **interventi settoriali** seguenti:

- **settore dei prodotti ortofrutticoli**, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

La proposta conferma l'impianto di aiuti in vigore che prevede il finanziamento di programmi di attività realizzati da organizzazioni di produttori riconosciute. Le **novità**, invece, riguardano, in particolare, la **durata** e il **contenuto** dei programmi operativi e il **livello massimo erogabile di aiuti UE**. Riguardo alla durata, i programmi mantengono un periodo minimo di realizzazione di 3 anni, ma viene estesa a 7 anni la durata massima, dai 5 anni attuali. Circa il contenuto, i programmi dovranno essere più performanti dal punto di vista ambientale rispetto agli attuali. Riguardo al massimale dell'aiuto, viene incrementato in presenza di associazioni di organizzazioni di produttori. Circa, infine, la programmazione, si passa dall'attuale strategia nazionale di settore al piano strategico nazionale che delinea le scelte nazionali in materia di prodotti ortofrutticoli in sinergia con gli altri settori e strumenti finanziari.

- **settore dei prodotti dell'apicoltura**, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Si prevede un **incremento del finanziamento dell'UE** che passa **da 36 a 60 milioni di euro** l'anno (**5,1 milioni di euro l'anno per l'Italia**). Inoltre, viene introdotta l'obbligatorietà per gli Stati membri di attivare il sostegno.

*Il **Governo** segnala, al riguardo, che ciò non impone una modifica della strategia per **l'Italia** che ha sempre presentato i programmi apistici.*

- **settore vitivinicolo**, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

A livello finanziario, l'importo destinato agli interventi registra una **riduzione stimata al 4-5%**. La **dotazione annuale** prevista per **l'Italia** è **la più alta** con **323,8 milioni di euro** (Francia 269,6 milioni e Spagna 202,1 milioni).

- **settore del luppolo**, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

- **settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola**, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

L'aiuto finanziario dell'UE per gli interventi in questo settore è pari a **34,59 milioni di euro l'anno per l'Italia**.

- **altri settori** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Una novità è rappresentata dalla possibilità anche per le organizzazioni dei produttori e loro associazioni del settore zootecnico di costituire un fondo di esercizio con l'aiuto finanziario dell'UE.

Il **capo IV** (articoli **64-78**) disciplina i tipi di **interventi per lo sviluppo rurale** che sono i seguenti:

- gli **impegni ambientali, climatici** e altri impegni in materia di gestione (devono essere inclusi nei piani nazionali strategici della PAC);
- i **vincoli** naturali o altri vincoli territoriali specifici (i pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie);
- gli **svantaggi territoriali specifici** derivanti da determinati requisiti obbligatori (i pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie);

- gli investimenti;
- l'insediamento dei **giovani agricoltori** e l'avvio di **nuove imprese rurali** (il sostegno è concesso sotto forma di importi forfettari ed è limitato a un importo massimo di 100 mila euro);
- gli strumenti per la gestione del rischio, che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo;
- la cooperazione;
- lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali.

Secondo la Commissione europea, per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli **Stati membri** dovrebbero disporre, tuttavia, di un **ampio margine di discrezionalità** nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

Gli **articoli 73-78** definiscono gli elementi applicabili ai vari tipi di interventi.

Il **titolo IV (articoli 79-90)** stabilisce le **disposizioni finanziarie** (spese del FEAGA e del FEASR): il **FEAGA** dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il **FEASR** dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo sviluppo rurale). Esso comprende, in particolare, le dotazioni per Stato membro e per Fondo (*Si veda, al riguardo, la parte introduttiva del presente dossier*) e definisce il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i Fondi (*Si veda, al riguardo, la parte introduttiva del presente dossier*). Esso inoltre definisce i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri.

In particolare, salvo deroghe specifiche, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013; al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate; al 65% della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici; al 43% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

Infine, si stabiliscono alcune **dotazioni finanziarie minime o massime** per scopi specifici.

Il **titolo V (articoli 91-109)** contiene norme sui **piani strategici nazionali della PAC** che gli Stati membri devono stabilire per la totalità del loro territorio per il periodo 2021-2027. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico e il relativo **contenuto minimo**, inclusi i **target finali** e la **pianificazione finanziaria**. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione europea applichi per l'approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.

In particolare, **ciascun piano strategico** deve contenere:

- **le seguenti sezioni:** la valutazione delle esigenze; la strategia di intervento; la descrizione degli elementi comuni a più interventi; la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia; i piani dei target e i piani finanziari; la descrizione del sistema di *governance* e di coordinamento; la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC; la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- **i seguenti allegati:** l'allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS); l'allegato II sull'analisi SWOT; l'allegato III sulla consultazione dei partner; l'allegato IV sul pagamento specifico per il cotone; l'allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC.

Ogni Stato membro deve presentare alla Commissione europea una **proposta di piano strategico** della PAC contenente le suddette informazioni **entro il 1° gennaio [2020]**. La

Commissione europea lo **valuta** sulla base della sua esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici, dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza e del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione *ex ante*. In funzione dei risultati della valutazione, la Commissione europea **può formulare osservazioni** destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico. Lo Stato membro fornisce alla Commissione europea tutte le **informazioni supplementari** necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto. Se la Commissione europea approva la proposta di piano strategico, deve farlo al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Il **titolo VI (articoli 110-114)** stabilisce le norme per il **coordinamento** e la **governance**.

In particolare, gli **Stati membri devono designare un'autorità di gestione per i piani strategici della PAC** che è **responsabile** dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del **piano strategico** stesso. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono designare uno o più **organismi intermedi**, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico. L'autorità di gestione rimane, tuttavia, pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

Inoltre, **ogni Stato membro** deve istituire un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il "**comitato di monitoraggio**") prima della presentazione del piano strategico della PAC, che, tra l'altro, si riunisce almeno una volta l'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico verso il conseguimento dei suoi target finali.

Ogni Stato membro deve istituire, poi, una rete nazionale della politica agricola comune (**rete nazionale della PAC**) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione europea. Viene anche istituita una rete europea della politica agricola comune (**rete europea della PAC**) per il **collegamento in rete delle reti nazionali**, delle organizzazioni e delle amministrazioni nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.

Infine, la **Commissione europea** deve istituire un **partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI)** che ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze.

Il **titolo VII (articoli 115-129)** stabilisce le norme per il quadro di **monitoraggio**, la **rendicontazione** e la **valutazione**.

In particolare, gli **Stati membri** devono istituire un **quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione** che consenta la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende i seguenti elementi: una serie di indicatori comuni di contesto, di output, di risultato e di impatto, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione; i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato; la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati; relazioni periodiche sull'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione; meccanismi per ricompensare le buone prestazioni e porre rimedio ai bassi livelli di attuazione; le valutazioni *ex ante*, intermedie ed *ex post* nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.

Gli **Stati membri** devono anche istituire un **sistema d'informazione elettronico** nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi completati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico sulla base degli indicatori di output e di risultato.

Inoltre, entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli **Stati membri** devono presentare alla Commissione europea una **relazione annuale** sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico nel corso del precedente esercizio finanziario. L'ultima relazione annuale

sull'efficacia dell'attuazione, da presentare entro il 15 febbraio 2030, deve comprendere una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.

Ogni anno gli Stati membri devono organizzare, poi, una **riunione di riesame con la Commissione europea**, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione. La riunione annuale di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

Infine, nel **2026** potrà essere assegnato agli Stati membri un **premio per l'efficacia dell'attuazione** per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici (il premio è pari al 5% dell'importo per Stato membro per l'esercizio finanziario 2027 in conformità all'allegato IX).

Gli Stati membri devono, infine, effettuare delle **valutazioni ex ante** per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC, mentre la Commissione europea deve predisporre un **piano pluriennale di valutazione** della PAC. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione della PAC.

Il **titolo VIII (articoli 130-133)** reca le disposizioni in materia di concorrenza, precisando, in particolare, come debbano essere applicate le norme sugli aiuti di Stato. Infine, il **titolo IX (articoli 134-142)** reca le disposizioni generali e finali, concernenti, in particolare, il Sistema di informazione e protezione dei dati personali, la delega di poteri e le misure di esecuzione e l'entrata in vigore.

Prospettive negoziali secondo il Governo

Secondo il Governo italiano, sotto il profilo delle **prospettive negoziali**, gli **obiettivi** e gli **elementi specifici** della proposta **dovranno essere valutati** in funzione della loro efficacia e della loro compatibilità con le esigenze del settore agricolo nazionale.

In particolare, il Governo segnala che l'**obiettivo della proposta di redistribuzione dei pagamenti diretti verso le aziende di piccole e medie dimensioni** e verso le **aree soggette a vincoli ecologici con una minore produttività** potrebbe portare, nel breve periodo, a una **riduzione della competitività** dell'UE, rafforzando, nello stesso tempo, la protezione dell'ambiente. A giudizio del Governo, sarà fondamentale individuare la **giusta combinazione di misure** per attenuare gli effetti negativi sul reddito e, al tempo stesso, rispondere meglio alle sfide proprie anche dell'agricoltura (quali l'ambiente, il clima e le aspettative sociali). Ciò richiederebbe di incentivare gli interventi tesi al miglioramento dei risultati socioeconomici e ambientali del settore. Secondo il Governo è fondamentale che le misure necessarie per raggiungere un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima siano accompagnate dall'**adozione di migliori pratiche**, che includano l'accrescimento delle conoscenze, l'innovazione e l'adozione delle ultime tecnologie pertinenti.

Regolamento orizzontale della PAC (COM(2018)393)

La proposta si compone di **sette titoli** e **104 articoli**.

Il **titolo I (articoli 1-3)** prevede l'**ambito di applicazione**, le **definizioni** e le **deroghe** in caso di **forza maggiore** e in **circostanze eccezionali**.

In particolare, il regolamento proposto stabilisce le regole applicabili: al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale; ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri; alle procedure di liquidazione e di conformità.

Inoltre, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "**forza maggiore**" e le "**circostanze eccezionali**" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi: una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il **titolo II (articoli 4-11)** reca le **disposizioni generali applicabili ai Fondi agricoli**. Il **capo I** disciplina i **Fondi agricoli** attraverso cui finanziare i vari interventi e le misure che rientrano nella PAC a titolo del

bilancio generale dell'Unione: il Fondo europeo agricolo di garanzia (**FEAGA**) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**). Essi sono gestiti in **regime di gestione concorrente** tra gli Stati membri e l'Unione europea.

La Commissione europea prevede di **mantenere l'attuale struttura** nei due fondi FEAGA e FEASR, puntando, tuttavia, verso una maggiore sussidiarietà in modo che gli Stati membri possano adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle proprie realtà e alle situazioni concrete degli agricoltori.

Il **capo II**, invece, disciplina gli **organismi di governance**: organismi pagatori e organismi di coordinamento; l'autorità competente a livello ministeriale; la Commissione europea; gli organismi di certificazione.

La Commissione europea prevede, quindi, il **mantenimento dell'attuale assetto organizzativo** degli organismi coinvolti nella *governance* della PAC (autorità competente, organismi pagatori, organismo di coordinamento e organismo di certificazione, oltre alla Commissione europea), mirando, tuttavia, alla **riduzione del numero degli organismi pagatori (uno solo a valenza nazionale** o, eventualmente, uno per regione, e un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, mentre nessun nuovo riconoscimento sarà ammesso dall'entrata in vigore del regolamento). Viene, inoltre, proposto un **rafforzamento del ruolo dell'organismo di coordinamento** connesso all'attuazione del piano strategico nazionale mentre, in relazione al meccanismo disposto dal contesto attuativo della nuova PAC (obiettivi - indicatori - performance), si prefigura la necessità di un sistema di controlli che assicuri un elevato standard qualitativo. Infine, si prevede un **rafforzamento del ruolo e dei compiti dell'organismo di certificazione**, anche in funzione dell'attuazione del previsto modello di "**audit unico**".

Il **titolo III (articoli 12-56)** disciplina la **gestione finanziaria dei Fondi**:

- il **capo I (articoli 12-24)** concerne il **FEAGA** prevedendo, in particolare che: all'inizio di ciascun esercizio venga istituita, nell'ambito del FEAGA, una **riserva agricola** intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola. L'importo della riserva è **pari ad almeno 400 milioni di euro** a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027; per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, attraverso l'adeguamento del sostegno destinato ai pagamenti diretti, si **abolisca la soglia di 2.000 euro**, oltre la quale viene attualmente applicata la riduzione del sostegno diretto pagato alle imprese agricole; la Commissione europea ponga in essere un **sistema di allarme e monitoraggio mensile** delle spese del FEAGA.
- il **capo II (articoli 25-32)** concerne il **FEASR** prevedendo, in particolare, disposizioni sul **prefinanziamento**: una volta adottata la decisione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione europea versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. L'importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue: nel 2021, l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC; nel 2022, l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC; nel 2023, l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC. Inoltre vengono stabilite norme sui **pagamenti intermedi** e sul **disimpegno automatico**;
- il **capo III (articoli 33-56)** reca le **disposizioni comuni** e in particolare: il **divieto di doppio finanziamento** (gli Stati membri devono provvedere a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione); la **riduzione dei pagamenti mensili e intermedi** (la Commissione europea, se constata che i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione sono stati superati, può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in questione); la **sospensione dei pagamenti** in relazione alla verifica annuale, al monitoraggio del rendimento pluriennale o a carenze nei sistemi di *governance*; le **procedure di liquidazione** (liquidazione finanziaria annuale e **verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione**) e di conformità.

Si dovrebbe avere, quindi, il passaggio dall'attuale modello di garanzia, basato sulla conformità della spesa, a quello basato sulla *performance* della spesa, con conseguenti modifiche alle procedure di liquidazione degli esercizi contabili annuali, nell'ambito delle quali dovrebbero ridursi le rettifiche finanziarie

operate dalla Commissione europea nei confronti degli Stati membri.

Il **titolo IV (articoli 57-87)** fissa disposizioni sui sistemi di **controllo e sanzioni**:

- il **capo I** stabilisce, in particolare, le norme sulla **tutela degli interessi finanziari dell'Unione**: secondo la Commissione europea, per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi. Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative;
- il **capo II** disciplina il **Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)** che ogni Stato membro deve istituire: secondo la Commissione europea, è opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici;
- il **capo III** reca disposizioni sul **controllo** dell'effettiva realizzazione e della corretta esecuzione delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori o dei loro rappresentanti ("imprese"). Tra l'altro, si stabilisce che, sebbene l'adozione dei programmi di controllo spetti agli Stati membri, tali programmi siano comunicati alla Commissione europea perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento;
- il **capo IV** reca norme sul **sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità**: come evidenziato dalla Commissione europea, la condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici, ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali. Ciò implica di effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Tra l'altro, secondo la Commissione europea: per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni; per garantire l'attuazione armonizzata della condizionalità da parte degli Stati membri, è necessario prevedere una **percentuale minima di controlli a livello dell'Unione**, mentre l'organizzazione degli organismi di controllo competenti e dei controlli dovrebbe essere a discrezione degli Stati membri; sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere **effettive, proporzionate, e dissuasive** e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione; per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire una **percentuale di sanzione minima a livello di Unione** per le prime inosservanze causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe comportare una percentuale maggiore e l'intenzionalità dovrebbe comportare l'esclusione totale dal pagamento; per garantire la proporzionalità delle sanzioni, se l'inosservanza è di scarsa entità e si verifica per la prima volta, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un **sistema di allarme**; per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l'efficacia e l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni per la condizionalità, alla Commissione

dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

Il **titolo V (articoli 88-99)** reca le disposizioni comuni circa le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, l'uso dell'euro, la relazione finanziaria annuale sull'amministrazione dei Fondi che la Commissione europea deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, la trasparenza e la protezione dei dati personali.

Il **titolo VI (articoli 100-101)** disciplina gli atti delegati e atti di esecuzione, mentre il **titolo VII (articoli 102-104)** reca le disposizioni finali.

Prospettive negoziali secondo il Governo

Secondo il Governo, saranno **valutati e considerati**, in relazione agli interessi nazionali, **gli aspetti specifici della proposta** nell'ottica dell'effettiva semplificazione delle procedure di liquidazione contabile annuale, di conformità della spesa e delle procedure di verifica dei risultati, previste ai fini della idonea e pertinente misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla PAC.

Regolamento di modifica (COM(2018)394)

La proposta si compone di **7 articoli**.

L'articolo 1 propone **modifiche** al [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) recante **organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**. La Commissione europea prevede di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando però un numero limitato di disposizioni in considerazione di evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014. In particolare, la Commissione europea propone di:

- sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del regolamento sui piani strategici della PAC e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri;
- modificare l'articolo 63, paragrafo 1, sul meccanismo di salvaguardia per **nuovi impianti**;

Secondo la Commissione europea, tenuto conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017 e della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.

- sostituire l'articolo 81, paragrafo 2, sulla **classificazione delle varietà di uve da vino**;

Secondo la Commissione europea, le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacques, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà *Vitis Labrusca* e le varietà ottenute dagli **incroci** tra *Vitis vinifera*, *Vitis Labrusca* e altre specie del genere *Vitis* per la produzione di vino nell'Unione.

- modificare l'articolo 93 con riferimento alla **definizione di "denominazione di origine" nel settore vitivinicolo**;

Secondo la Commissione europea, per consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche e con una maggiore resistenza alle malattie, occorre prevedere disposizioni che permettano di utilizzare denominazioni di origine non soltanto dalle varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, ma anche da **varietà di viti ottenute da un incrocio** tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

- modificare gli articoli 119 e 120 sulle **indicazioni obbligatorie e facoltative**;

- modificare la parte II dell'allegato VII per **introdurre** i termini "**dealcolizzato**" e "**parzialmente dealcolizzato**".

L'**articolo 2** reca modifiche al [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) sui regimi di **qualità dei prodotti agricoli e alimentari**; l'**articolo 3** modifiche al [regolamento \(UE\) n. 251/2014](#) concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei **prodotti vitivinicoli aromatizzati**; l'**articolo 4** una modifica al [regolamento \(UE\) n. 228/2013](#) recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle **regioni ultraperiferiche dell'Unione**; l'**articolo 5** una modifica al [regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle **isole minori del Mar Egeo**; l'**articolo 6** reca le disposizioni transitorie e l'**articolo 7**, infine, le norme concernenti l'entrata in vigore e l'applicazione.

Prospettive negoziali secondo il Governo

Innanzitutto, secondo il Governo, la proposta **non sembra rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità**, poiché le norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria rischiano di tradursi in oneri aggiuntivi e in maggiorazione di spesa. Inoltre, la proposta si pone degli obiettivi che vanno oltre lo spirito dell'OCM, che è ispirato ad altri principi, quali ad esempio la competitività. Riguardo **ai principi di sussidiarietà e proporzionalità**, sembrerebbero emergere, secondo il Governo, alcune **criticità** su tematiche rilevanti per il settore vitivinicolo nazionale. In particolare, gli aspetti critici riguarderebbero il **sistema delle autorizzazioni di varietà cosiddette "ibride"**, la **possibilità di produrre vini "dealcolizzati"** e la **superficie relativa alle autorizzazioni di nuovi impianti vitivinicoli**.

Quindi, secondo il Governo, è assolutamente opportuno **approfondire alcuni aspetti relativi alle suddette modifiche proposte all'articolo 1**. Si tratta, a giudizio del Governo, di tematiche di estrema sensibilità (ibridi nelle DOP; denominazione di vino, spumante etc. per prodotti dealcolizzati), che richiedono cautela nelle valutazioni nazionali ed un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati, anche per le possibili **conseguenze economiche** derivanti dall'adozione di queste nuove disposizioni.

Tra le novità che verrebbero introdotte dalla proposta, infatti, vi sarebbe la **possibilità di riconoscere come denominazioni di origine vini prodotti a partire da varietà cosiddette "ibride"**, ossia provenienti da incroci di varie *species*, non necessariamente vinifere. Le conseguenze di tale possibilità, secondo il Governo, vanno valutate attentamente, poiché incidono direttamente sulla definizione stessa di **qualità** di cui il nostro Paese è grande sostenitore. Inoltre, le nuove norme consentirebbero di produrre vini a denominazione di origine in Paesi dove oggi, per condizioni climatiche non favorevoli o per caratteristiche morfologiche, non è possibile farlo, spostando verso il nord Europa le produzioni vitivinicole; l'utilizzo di varietà ibride e, quindi, resistenti, potrebbe, poi, comportare una **sovrapproduzione vinicola**, con conseguente abbattimento dei prezzi di mercato, senza contare le possibili ripercussioni sulla qualità, in quanto studi scientifici dimostrano, sempre secondo il Governo, come un vino prodotto a partire da varietà ibride non presenti le identiche qualità organolettiche di un vino DOP, prodotto con varietà della *species vinifera*.

Per il Governo, considerazioni dello stesso tenore valgono per l'altra novità rappresentata dalle **produzioni dealcolizzate**, che potrebbero fregiarsi, nella presentazione, delle **stesse denominazioni** (vino, spumante, vino frizzante, etc.) tradizionalmente e universalmente riferite al vino.

Altra novità è rappresentata dalla **possibilità di produrre vini con basso o inesistente tenore alcolico**; si tratterebbe di un cambiamento rilevante, in quanto oggi il vino ha una propria definizione riportata nel testo di base che comprende anche un tenore alcolico minimo. Al di sotto di tale limite, vi sono bevande a base di vino o altri prodotti non classificabili come "vino". Pertanto, è consentita la produzione di tali prodotti, ma non la loro designazione con il termine

"vino". Con la proposta in esame, invece, avverte il Governo, si vogliono equiparare tali preparazioni al vino, eliminando, ogni distinzione esistente in termini di designazione e presentazione dei prodotti.

Per quanto riguarda le **autorizzazioni ai nuovi impianti**, la soluzione prospettata nella proposta non risolverebbe le attuali difficoltà e potrebbe non rappresentare una valida soluzione delle problematiche emerse in questi due anni di applicazione del sistema autorizzativo.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, [l'esame del COM\(2018\)392](#) risulta avviato da parte di: Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia; [l'esame del COM\(2018\)393](#) risulta avviato da parte di: Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia; [l'esame del COM\(2018\)394](#) risulta avviato da parte di: Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia.